



***ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2020  
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI***

***LINEE GUIDA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE***

Approvata con determinazione del Direttore Generale n.42 del 30/07/2020



## **Articolo 1**

### **Finalità delle Linee Guida**

Le presenti Linee Guida sono adottate - in conformità a quanto prescritto dalla L.R. n.6/2008 e dal vigente Statuto consortile per il procedimento elettorale finalizzato al rinnovo degli organi consortili - al fine di garantire maggiore efficacia, trasparenza ed imparzialità nell'espletamento delle procedure elettorali affidate al personale consortile individuato nella costituzione dei seggi.

## **Articolo 2**

### **Diritto di voto**

1. Ai sensi della L.R. n.6 del 23.05.2008 e s.m.i. e dello Statuto consortile, ha diritto all'elettorato attivo e passivo il consorziato persona fisica se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.89 del 17/07/2020 è stabilito che hanno diritto al voto i proprietari consorziati iscritti al catasto consortile ed in regola con il pagamento del contributo consortile, di cui all'art.9 della citata LR. n.6/2008, relativi all'anno 2014, inseriti nei due Elenchi degli aventi diritto al voto, approvati dal Consorzio.

## **Articolo 3 - Liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati sono presentate al Consorzio ed approvate con determinazione del Direttore Generale secondo quanto prescritto dall'art.20 dello statuto consortile.
2. I candidati sono elencati in dette Liste con numeri progressivi, con indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e possono essere corredate di contrassegni e/o di motti distintivi.

## **Art.4**

### **Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni**

1. Ogni seggio elettorale è composto da: un Presidente, un Segretario e due scrutatori (vedi Art. 21 dello Statuto) di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. I componenti il seggio elettorale vengono nominati, tra i dipendenti del Consorzio, con apposito provvedimento del Direttore Generale.
3. Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i dipendenti appartenenti almeno alla ex-sesta fascia funzionale o tra i dirigenti del Consorzio.
4. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due componenti del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Nel seggio elettorale, durante la fase dello scrutinio, è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista di candidati.

## **Art. 5**

### **Funzioni e compiti del Presidente**

1. Il Presidente, al momento della costituzione del seggio, accerta l'identità di tutti i componenti, curando la compilazione dell'apposito verbale.
2. Il Presidente provvede all'autenticazione delle schede elettorali.
3. Il Presidente nomina quale Vicepresidente del seggio uno dei due scrutatori.
4. In caso di assenza momentanea del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni; in ogni caso l'uno e/o l'altro devono essere sempre presenti nello svolgimento di tutte le operazioni di voto.
5. Qualora il Presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni elettorali possa essere turbato, dispone l'allontanamento di chiunque rechi disturbo anche avvalendosi dell'intervento della Forza Pubblica.
6. Il Presidente è responsabile della custodia di tutte le attrezzature del seggio nonché di tutto il materiale fornitogli per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
7. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente provvede a sigillare ogni plico ed a consegnarlo tempestivamente (personalmente o mediante uno dei componenti del seggio) al Direttore Generale.

## **Art. 6**

### **Funzioni e compiti del Segretario**



1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni di voto.
2. Non ha comunque poteri decisionali ed il suo parere, qualora richiesto, assume valore consultivo e, in quanto tale, non è determinante né vincolante ai fini delle decisioni.
3. Il Segretario provvede:
  - alla compilazione dei verbali;
  - alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede votate;
  - alla raccolta degli atti da allegare ai verbali;
  - alla predisposizione dei plichi con i verbali stessi e con le liste di votazione.
4. Il Segretario deve avere cura di riportare nei verbali la nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle diverse fasi di svolgimento delle operazioni di voto.
5. Qualsiasi errore si riscontri al momento della stesura dei verbali può essere cancellato con tratto di penna che non ne impedisca la lettura. I verbali dovranno essere firmati in ogni foglio da tutti componenti il seggio.

#### **Art.7**

##### **Funzioni e compiti degli Scrutatori**

1. Gli scrutatori compiono gli atti concernenti:
  - la identificazione degli elettori;
  - le annotazioni di loro pertinenza nel corso dello scrutinio delle schede votate.
2. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri, ogni volta che questi si assenti.
3. Gli scrutatori concorrono col Presidente all'assunzione, a maggioranza, delle decisioni sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. Le decisioni stesse sono riportate nel verbale di scrutinio.

#### **Art.8**

##### **Funzioni del Rappresentante di lista**

1. I rappresentanti di lista sono ammessi nel seggio elettorale durante la fase dello scrutinio (art.22 dello Statuto).

#### **Art.9**

##### **Sostituzione dei componenti di seggio**

1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Direttore del Consorzio o il funzionario all'uopo nominato.
2. Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Direttore del Consorzio o il responsabile il funzionario all'uopo nominato per la sua sostituzione sempre nell'ambito dei dipendenti consortili. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
3. Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.
4. Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il Presidente avvertirà subito il Direttore del Consorzio o il funzionario all'uopo nominato per la sostituzione sempre nell'ambito dei dipendenti consortili.
5. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

#### **Art.10**

##### **Riunione formativa**



Il Direttore del Consorzio o il funzionario all'uopo nominato, nelle settimane antecedenti il giorno stabilito per la votazione, organizza degli incontri, rivolti a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante ai quali verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

#### **Art.11 Consegna del materiale di seggio**

1. Il presidente del seggio, riceve in consegna dal Direttore del Consorzio o dal il funzionario all'uopo nominato, nel giorno precedente le elezioni:

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto nel seggio, divisi per Elenco, di cui uno verrà messo a disposizione degli elettori per la consultazione;
- b) una copia del manifesto di convocazione delle elezioni;
- c) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
- d) una copia del regolamento elettorale e dello Statuto consortile;
- e) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per Elenco;
- f) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
- g) una copia dello schema del verbale;
- h) n.2 urne distinte per Elenco;
- i) quattro manifestini indicanti l'Elenco ed il colore della scheda, da affiggersi davanti e dietro le due urne in modo che siano distinte come di seguito indicato:

- **Elenco n.1** (*consorziati IAP o coltivatori diretti o comunque iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono le suddette qualifiche*)

- **Elenco n.2** (*i rimanenti consorziati*).

l) plichi, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

2. Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

3. Alla fine delle operazioni elettorali, tutto il materiale deve essere riconsegnato presso il Consorzio al Direttore Generale od al funzionario all'uopo nominato che, dopo i necessari riscontri, controfirma il verbale di riconsegna.

#### **Art. 12**

##### **Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione**

1. Entro le ore 06:00 del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2. Il Presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

3. Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

a) affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati che riproducano la scheda elettorale predisposta;

b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;

c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sigillazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma; applicazione dei manifestini colorati distinti per Elenco davanti e dietro le due urne;

d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per Elenco di appartenenza;

e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: "*Nel seggio elettorale, durante la fase della votazione, sono ammessi soltanto coloro che sono iscritti nelle liste degli aventi diritti al voto e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario*".

#### **Art. 13**



### **Schede di votazioni**

1. Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda dell'Elenco, e devono riportare le liste dei candidati per ciascun elenco secondo l'ordine di presentazione e rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste nonché l'eventuale contrassegno e/o motto distintivo.
2. In testa a ciascuna lista riportata nella scheda viene stampata un casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicate nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.

#### **Art.14**

### **Autenticazione delle schede di votazione**

1. Il Presidente e gli scrutatori, procedono all'apertura del pacco delle schede di votazione, già debitamente timbrate dal Consorzio, ne verifica il numero per singolo Elenco ed il numero totale facendone specifica menzione nel verbale.
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, si procede all'autenticazione di almeno il 20% delle schede consegnate prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto del Presidente o di uno scrutatore.
3. L'autenticazione delle ulteriori schede eventualmente necessarie verrà effettuata successivamente nella medesima giornata, purché durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio si allontani dalla sala.
4. Durante l'operazione di autenticazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.
5. Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

#### **Art.15**

### **Durata delle votazioni**

Le votazioni avranno l'inizio alle ore 7.00 e termineranno alle ore 22.00. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

#### **Art. 16**

### **Identificazione dell'elettore**

1. L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato dai componenti del seggio elettorale.
2. L'identificazione avviene mediante presentazione di un documento di identità in corso di validità, purché munito di una fotografia. Nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Art. 17**

### **Operazioni di votazione**

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione e possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
2. Il votante deve dichiarare al Presidente nome e cognome ed Elenco di appartenenza.
3. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore.
4. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda dell'Elenco di appartenenza.
5. L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e deporla nella urna relativa all'Elenco degli aventi diritto al voto cui è iscritto.
6. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.



7. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
8. Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
9. Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
10. L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, previa restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una apposita busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
11. All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.
12. La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale;
13. Deposta la scheda nell'urna da parte del votante, il presidente ne fa attestare l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma dell'elettore nell'apposita colonna, a ciò destinata, nell'elenco degli aventi diritto al voto.
14. Nel seggio elettorale, durante le operazioni di voto, non è consentito l'uso di telecamere, fotocamere, ipad e qualsiasi dispositivo per la acquisizione di immagini e/o video.

#### **Art. 18** **Espressione di voto**

1. Il voto è attribuito alle liste dei candidati concorrenti, nell'ambito di ciascun Elenco di appartenenza.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista fatta eccezione di quanto disposto per l'ipotesi che l'elettore sia proprietario individuale e rappresentante di persona giuridica. In tal caso il consorziato dispone di due voti.
3. Ogni elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, può esprimere una sola preferenza.
4. Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
5. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, più di un candidato nell'ambito della stessa lista o nell'ambito di più liste contrapposte. E', altresì, nulla la scheda che riporti un voto di preferenza ad un candidato non appartenente alla lista in favore della quale è stato espresso il voto di lista.
6. Qualora l'elettore esprima solo ed esclusivamente il voto di preferenza, questo è attribuito altresì, ai fini previsti dall'art. 22 della L.R. 6/2008, alla lista di appartenenza.
7. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. Le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di scrutinio.

#### **Art. 19** **Operazioni preliminari allo scrutinio**

1. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.
2. Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.



3. Sulla base delle annotazioni riportate negli Elenchi elettorali del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.
4. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
5. Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.
6. Nel seggio elettorale durante la fase di scrutinio sono ammessi, oltre ai componenti del seggio, i rappresentanti di lista ed i soggetti di cui all'art.22, comma 2, dello Statuto consortile.
7. Le operazioni di scrutinio dovranno riguardare, nell'ordine, le votazioni riguardanti l'Elenco n. 1 e l'Elenco n.2.

**Art. 20**  
**Validità delle elezioni**

L'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati è valida qualunque sia il numero dei votanti.

**Art. 21**  
**Operazioni di scrutinio**

1. Il seggio elettorale, in seduta pubblica procede alle operazioni di scrutinio nell'ordine di cui al comma 7 del precedente art.19.
2. Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.
3. Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.
4. Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.
5. Il Presidente e gli scrutatori decidono, a maggioranza, in ordine a tutte le questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. In caso di parità decide il Presidente; se il Presidente viene messo in minoranza il suo parere deve essere messo comunque a verbale. Tali decisioni devono essere riportate nel verbale di scrutinio.
6. Ultimate le operazioni di scrutinio di ciascun Elenco, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:
  - a) accerta separatamente che la differenza fra il numero delle schede avute dal Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;
  - b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
  - c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna dei due Elenchi, corrisponda a quello registrato nei prospetti di scrutinio.
7. Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

**Art. 22**  
**Schede corrispondenti a voti validi**

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso la preferenza per il candidato nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito, ciò sempre nel caso di liste concorrenti. Nel caso vi sia una sola lista vale solo come preferenza.
3. Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dagli scrutatori.

**Art. 23**  
**Schede corrispondenti a voti contestati**



1. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.
2. Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### **Art. 24**

##### **Schede nulle e schede bianche**

1. Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti.
2. Si ha, inoltre, nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.
3. Si ha, infine, nullità della scheda quando :
  - oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza;
  - vi sono riportati, in ogni caso, segni o scritte non attinenti alla votazione;
  - risultino scritte indicazioni di nomi non compresi nelle liste ufficiali dei candidati;
  - riporti più di un voto di preferenza nell'ambito della stessa lista o nell'ambito di più liste contrapposte o che assegni il voto di preferenza ad un candidato non appartenente alla lista in favore del quale è stato espresso il voto di lista;
  - risultano evidenti segni di ogni sorta di cancellatura;
  - l'apposizione del voto avviene con mezzo diverso dalla matita copiativa.
4. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
5. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
6. Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### **Art. 25**

##### **Verbale delle operazioni del seggio**

1. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale, in conformità all'Allegato A) fac-simile "*Verbale delle operazioni del seggio*" e dell'allegata Tabella di scrutinio, a cura del segretario che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, delle schede deteriorate, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.
2. Nella compilazione di detto verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
3. Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

#### **Art. 26**

##### **Chiusura del seggio**

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in plichi, così distinti:
  - Plico contrassegnato con il numero **1** contenente, esclusivamente, le schede valide dell'Elenco n.1;
  - Plico contrassegnato con il numero **2** contenente, esclusivamente, le schede valide dell'Elenco n.2;
  - Plico contrassegnato con il numero **3** contenente, esclusivamente, le schede nulle, quelle bianche, deteriorate e quelle contestate, divise per Elenco con un elastico;





- Plico contrassegnato con il numero **4** contenente tutte le schede non utilizzate, divise per Elenco con un elastico;
- Plico contrassegnato con il numero **5** contenente, esclusivamente, gli atti di scrutinio ed il verbale di scrutinio redatto dal segretario;
- Plico contrassegnato con il numero **6** contenente la cancelleria avuta in dotazione.

2. Su ciascun plico, sigillato e firmato nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutti i plichi contrassegnati dai numeri da 1 a 5, vanno riuniti in un unico pacco sigillato e controfirmato come sopra e sarà consegnato dal presidente del seggio - unitamente al plico contrassegnato con il numero 6 - al Direttore Generale del Consorzio od il funzionario all'uopo nominato e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

#### **Art. 27**

##### **Disposizioni finali**

1. Il Direttore Generale, ricevuti i verbali dei seggi, procederà - con apposita determinazione da emanare entro otto giorni dalla data delle elezioni - a certificare il risultato elettorale indicando per ciascuna lista il numero complessivo dei voti ad essa assegnati e per ciascun candidato il numero dei voti al medesimo attribuito.

2. I successivi adempimenti sono quelli previsti dall'art.23 del vigente Statuto Consortile.

#### **Art. 28**

##### **Allegati alla presente Linee guida**

Allegato A) fac-simile "*Verbale delle operazioni del seggio*" e l'allegata Tabella di scrutinio.